

Sentenza. n. 63 depositata il 10 aprile 2020

Materia: Ambiente, ecosistema

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lett.s), della Costituzione in relazione agli artt. 13, 18 e 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge della Regione Veneto 8 febbraio 2019, n.6 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio, 2000, n.2 “Addestramento e allenamento dei falchi per l’esercizio venatorio”) **art. 1, comma 1, lettere b) e c)**

Esito: dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della l.r. n. 6 2019 della Regione Veneto

dichiarato estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), della l.r. n. 6 2019 della Regione Veneto

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla legge della Regione Veneto 8 febbraio 2019, n. 6 che, innovando la l.r. n. 2 del 2000, ha previsto:

all'art. 1, comma 1, lett.c), che la Regione potesse attuare i piani di abbattimento della fauna selvatica, avvalendosi dei falconieri, registrati per svolgere appositamente tale attività di controllo; **all'art.1, comma 1, lett.b)**, l'allenamento e l'addestramento del falco durante tutto l'anno, con divieto di cattura di fauna selvatica, ma senza divieto di predazione.

La disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), è stata censurata per violazione dell'art.117, secondo comma, lettera s), Cost, in relazione all'art. 19, comma 2 della legge n. 157 del 1992 che, individuando i soggetti abilitati all'attuazione dei sopra menzionati piani di abbattimento, non vi include i cacciatori, alla cui categoria appartengono i falconieri.

La questione sull'art. 1, comma 1, lett.c) non ha raggiunto l'esame di merito, poiché il processo si è estinto a seguito dell'intervento della successiva l.r.n. 24 del 2019, seguita dalla rinuncia dell'Avvocatura statale e dalla conseguente accettazione da parte della difesa della Regione Veneto.

La disposizione di cui all'art.1, comma 1, lett.b), è stata censurata per violazione dell'art.117, secondo comma, lettera s), Cost., per contrasto con gli artt. 13 e 18 della legge n. 157 del 1992, poiché *l'autorizzazione all'addestramento del falco, senza limiti temporali e spaziali e senza la specifica previsione del divieto di predazione, ma solo quello della cattura, non offrirebbe adeguate garanzie di rispetto della normativa nazionale, quanto alle specie cacciabili e ai periodi di caccia.*

In considerazione della nota trasversalità riconosciuta alla materia dell'ambiente per i diversi interessi di sua conservazione e di sua utilizzazione, la Corte ha costantemente affermato la riserva alla competenza legislativa statale della disciplina unitaria che prevale sulla disciplina regionale, salvo che quest'ultima non offra una garanzia superiore di tutela.

L'art. 1, comma 1, lett.b) della l.r. n.6 del 2019, della Regione Veneto, nel prevedere il divieto di cattura, invece del divieto di predazione, disposto invece dalla precedente l.r. n. 2 del 2000, ha abbassato il livello di protezione della fauna e di tutela dell'ecosistema, in quanto *il divieto per il falconiere di appropriarsi della preda non esclude che questa sia comunque uccisa dal falco, trasportato dal suo istinto predatorio.*

Al contrario il divieto di predazione, previsto nella precedente l.r. n. 2 del 2000 comportava *l'obbligo per il falconiere di evitare, per quanto possibile la predazione da parte del falco, adottando quelle cautele... con l'addestramento tramite il cosiddetto "logoro" (un finto uccello che funge da preda) e nutrendo in maniera appropriata il rapace, per disincentivarlo dalla predazione.*

Sostituendo il divieto di predazione con il divieto di cattura della fauna selvatica, l'art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Veneto n. 6 del 2019 ha abbassato il livello di tutela dell'ecosistema invadendo così la competenza statale. Pertanto, Il giudice costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione nella parte in cui prevede il divieto di cattura in luogo del divieto di predazione di fauna selvatica.